



COMUNE DI ERBUSCO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di **febbraio**, con inizio alle ore **18:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
CAVALLERI ILARIO	SINDACO	P
PANGRAZIO RENATA	VICE SINDACO	P
CAVALLERI MAURO	ASSESSORE	P
FERRARI ARIANNA	ASSESSORE	A
PAGNONI FABRIZIO	ASSESSORE	A

Totale Presenti 3 Totale Assenti 2

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Arch. ILARIO CAVALLERI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, agli articoli 12,13,14,15, e 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate all' articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Erbusco, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso) appartiene alla Classe V, con popolazione fino a 10.000 abitanti, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 6/06/1994, è stato approvato il Regolamento Comunale servizio pubblicità ed affissioni;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/10/2005, sono stati approvati gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nella misura del 30%;

Visti:

- l'art. 12 e seguenti del D. Lgs. n. 507/1993 in tema di "tariffe" dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, in base al quale le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità potevano essere aumentate dagli enti locali *"fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01/01/1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 01/01/2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzometro quadrato; "*
- l'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 134 del 07/08/2012, il quale abroga l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- l'art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 il quale contiene una norma di interpretazione autentica retroattiva che ha l'intento "di chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 relativo all'abrogazione della facoltà di aumento: *"l'articolo 23, comma 7 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11 comma 10 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000 n.212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7 del D.L. n. 83 del 2012. "*

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n.15/2018 la quale ha ritenuto non corretta l'interpretazione effettuata dal legislatore con l'art. 1, comma 739, della Legge n.208/2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26/06/2012, avessero già deliberato in tal senso.

La disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26/06/2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la

facoltà di deliberare le maggiorazioni. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal D.L. n. 83/2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26/06/2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012. Inoltre il comma 739 nulla dice sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le tariffe maggiorate;

Richiamata la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 2/DF, del 14 maggio 2018 prot.26034, in ordine a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 10 gennaio 2018, n. 15, emanata al fine di chiarire gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICP-DPA) di cui al capo I del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507, sulle tariffe applicate dalle amministrazioni comunali e prorogate in forma espressa o tacita a partire dall'anno 2013, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice (dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) di cui all'art. 23, comma 7 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto l'art. 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale dispone che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"*;

Ritenuto, pertanto al fine di mantenere il gettito di incasso consolidato negli anni precedenti, relativo all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, si rende necessario procedere ad approvare per l'anno 2019, le nuove tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come da prospetto Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù delle modifiche legislative sopra citate;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che recita: *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. "*;
- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 267/2000 a norma del quale compete al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane di competenza della Giunta Comunale;

Vista la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze, sulla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio, ma entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio fissato con decreto ministeriale, ove si precisa che, ad avviso del Ministero dell'Interno, le variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazioni del bilancio comunale, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo bilancio;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 - il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo*

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

- il Decreto del Ministro degli Interni del 07/12/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;
- il Decreto del Ministro degli Interni del 25/01/2019 che ha differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;

Visti:

- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto del Ministro degli Interni del 07/12/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;
- il Decreto del Ministro degli Interni del 25/01/2019 che ha differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;
- la Legge n.145 del 30/12/201/ (Legge di Bilancio 2019);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Rag. Paola Mingotti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. **Di approvare** per l'anno 2019 (a decorrere dal 1° gennaio 2019) le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni nella misura risultante dal prospetto tariffario allegato (allegato "A") quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di dare atto che** gli importi delle tariffe e dei diritti risultanti dall'allegato "A" corrispondono agli importi di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aumentati in misura pari al 40% per cento per le superfici superiori al metro quadrato;
3. **Di dare atto che** le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
4. **Di disporre che** la presente deliberazione, venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in

alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

6. **Di rendere** con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", per i relativi adempimenti.

COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Giunta comunale

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe anno 2019.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 12-02-2019

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 12-02-2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 01-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANCARLO IANTOSCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 01-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IANTOSCA GIANCARLO

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
Aumento deliberato	40,00%	(superfici SUPERIORI al mq)	
Aumento per luminosa	100,00%		

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	1,59	3,18	4,77	15,91	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	2,39	4,77	7,16	23,86	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	3,18	6,36	9,54	31,81	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	3,18	6,36	9,54	31,81	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	3,98	7,95	11,93	39,77	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	4,77	9,54	14,32	47,72	

N.B. :

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA

☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	74,37
☐ RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	74,37
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	49,58
☐ RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	49,58
☐ MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	24,79

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
Aumento deliberato	40,00%		

ART. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,03	1,45
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31	0,43

Manifesti di cm. 70 x 100	Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----

	10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
Superfici superiori a mq. 1	1,45	1,88	2,31	2,75	3,18

N.B.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA 25,82

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	4,63	9,25	13,88	46,27	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	6,94	13,88	20,82	69,41	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	9,25	18,51	27,76	92,55	100,00%

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

☞ Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale	2,07
	2,07

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq
Fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	15,91	31,81	47,72	63,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	23,86	47,72	71,58	95,44	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	31,81	63,63	95,44	127,25	100,00%

ART. 15

☞ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno 49,58

☞ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 24,79

☞ PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

☞ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20

